CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 7 del 03/05/2011

Oggetto: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI.

L'anno **duemilaundici** , addì **tre** , del mese di **maggio** , alle ore **17,00** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - seconda convocazione.

Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si
ZABATTA VINCENZO	Si
TRANI GIANLUCA	No
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si
FERRANDINO CIRO	Si
MAZZELLA GIOSUE'	Si
BERNARDO CARMINE	Si
AMBROSINO ROSA	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	No
DI MEGLIO ISIDORO	Si

Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIOVANNI	Si
D'AMBRA GUGLIELMO	Si
SORRENTINO GIOVANNI	Si
FERRANDINO PAOLO	Si
IANNOTTA SANDRO	Si
CONTE DAVIDE	Si
MONTAGNA LUCA	Si
MATTERA LUIGI	Si
SCOTTI GENNARO	Si
PIRICELLI ANTONIO	Si

Totale Presenti **19** Totale Assenti **2**

Il Presidente invita il consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al punto 2) all'o.d.g. , di cui all'oggetto e cede la parola all'Assessore al Demanio, dott.Pasquale Scannapieco, il quale relazione.

omissis

I consiglieri di minoranza in via preliminare presentano una questione pregiudiziale che viene discussa e votata

omissis

Votazione sulla " questione pregiudiziale N.1 ", presentata dai consiglieri Giuseppe Di Meglio, Davide Conte, Paolo Ferrandino, Luigi Mattera, Gennaro Scotti e Ciro Ferrandino:in ordine"..alla procedibilità della pratica ritenendo che la consultazione sindacale ancorchè non vincolante, sia necessaria ai fini della procedura in essere" .

Presenti N.19

Assenti N.2 (Gianluca Trani, Giuseppe Di Meglio).
Voti favorevoli N.6 (Ciro Ferrandino, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Sandro Iannotta, Luigi Mattera, Gennaro Scotti).
Voti contrati N.12 (Giuseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosanna Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Giovanni Ferrandino, Luca Montagna, Antonio Piricelli).
Voti astenuti N.1 (Davide Conte)

Il Presidente prende atto dell' esito della votazione e dichiara respinta la pregiudiziale N.1.

omissis

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto al punto n.2) all'o.d.g..

Terminati gli interventi da parte dei consiglieri, il **Presidente** pone quindi ai voti mediante appello nominale prima della proposta di delibera e del Regolamento gli emendamenti proposti, che vengono approvati all'unanimità dai diciannove consiglieri presenti e votanti. Quindi pone in votazione la proposta di delibera e il Regolamento che viene votato prima articolo per articolo e poi nella sua interezza, riportando ogni singola votazione l'unanimità dei voti dei diciannove consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente prende atto dell'esito delle votazioni sui singoli articoli e sul Regolamento nel suo complesso così come emendato, votato favorevolmente da tutti i consiglieri presenti in aula e quindi proclama l'esito della votazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, che riconosce in capo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,

VISTO il D.P.R. n.616/77, in particolare l'art.59, in base al quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo quando l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa; funzioni subdelegate ai Comuni con Legge Regionale n.54/80 e Legge regionale n.65/81,

VISTA la Legge n.59/97, che all'art.1 comma 2, ha disposto un ulteriore conferimento di funzioni amministrative, facendo salve quelle già delegate, attuato con D.L.vo n.112/98, art.105, comma 2 lett. l) e successive modificazioni, con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con espressa esclusione dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995,

CONSIDERATO che anche in relazione a tale ultimo conferimento, in virtù del mancato esercizio da parte della Regione Campania delle previste funzioni, il Governo con D.L.vo n.96/99 ha previsto l'esercizio delle funzioni di cui all'art.105, comma 2, lett.l) da parte dei Comuni,

LETTA al riguardo del DPCM 21/12/1995 la circolare interpretativa del sopp. Ministero dei Trasporti, che ha indicato i limiti e le modalità entro i quali lo stesso vada ancora applicato, giusta lettera circolare prot. N. M.TRA/DINFR/4520 Class. A.2.47 del 17 Aprile 2008,

VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione; la Legge 494/93 e relativi decreti attuativi; l'art.10 della Legge n.449/97 E LA LEGGE 296/2006,

VISTO l'art. 42, comma 2, lett a) del D.L.vo 18.08.2000 n.267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti,

VISTA la Circolare n. 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la quale sono state fornite talune indicazioni per la gestione del demanio marittimo, ferma restando l'autonoma competenza gestionale del comune; nonché la Delibera di Giunta regionale della Campania n. 395/2006 anch'essa indicante taluni indirizzi procedimentali;

VISTA la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 15 del 9 agosto 2007 inerente la applicabilità di talune istruzioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla applicazione dei canoni in materia turistico-ricreativa;

RITENUTO che i suddetti atti di indirizzo non hanno contenuto normativo, fornendo solo talune indicazioni desumibili dalla prassi operativa, e quindi rappresentano per l'operatività della funzione esclusivamente una base di riferimento;

VISTO - il combinato disposto degli articoli 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, secondo cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" con cui sono state attribuite alla Regione le funzioni programmatorie ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale.

CONSIDERATO che tra le funzioni esercitate direttamente dai comuni vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell'uso e delle destinazioni delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti di propria competenza;in particolare, ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;

LETTA la Delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 con cui, tra l'altro, è stata revocata la delibera di Giunta Regionale 11 maggio 2001, n. 1971, recante "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", e sono state approvate le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", indicando all'art. 5 che sebbene sia riservata alla regione l'approvazione del PUAD è riconosciuta ai comuni una competenza alla emanazione di strumenti organizzativi e gestionali del demanio marittimo, salva la necessità di adeguarsi poi all'eventuale PUAD regionale;

VALUTATA altresì la opportunità che il comune, nell'esercizio dei propri poteri di autoregolamentazione, fissi delle prescrizioni a carattere generale con le quali disciplinare l'esercizio di una funzione a carattere discrezionale quale quella relativa al rilascio di concessioni demaniali, che consentano un ordinato sviluppo della costa nell'interesse della comunità locale;

VISTO il Regolamento di zonizzazione delle aree demaniali predisposto dall'ufficio;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett a) del D.L.vo 18.08.2000 n.267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti resi dai diciannove consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

Per quanto esposto in narrativa che qui si dà per integralmente riportato anche se non materialmente trascritto:

- Approvare il Regolamento di zonizzazione per il rilascio delle Concessioni Demaniali, come emendato e che allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- disporre che il presente regolamento sarà affisso per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Ischia www.comuneischia.it;
- demandare alla Giunta Comunale e al Dirigente dell'U.T.C. l'adozione degli atti consequenziali al presente deliberato.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con diciannove voti favorevoli resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

Alle ore 23,55 **il Presidente** dichiara conclusi i lavori consiliari.

PROVINCIA DI NAPOLI
COMUNE DI ISCHIA

REGOLAMENTO DI ZONIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____/2011

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Caratteristiche del Piano di utilizzo della costa

Il regolamento di zonizzazione per il rilascio delle concessioni demaniali marittime non rappresenta uno strumento urbanistico, ma piuttosto uno strumento organizzativo emanato nell'ambito delle competenze comunali - previste dalla Delibera di Giunta Regionale 28 marzo 2006, n. 395 - alla emanazione di strumenti organizzativi e gestionali del demanio marittimo, salva la necessità di adeguarsi poi all'eventuale PUAD regionale tali da assicurare una compatibilità tra la fruizione del bene marittimo ed il corretto ed ordinato sviluppo della comunità locale, in un'ottica anche di salvaguardia dell'ambiente costiero.
Il regolamento ha quale scopo quello di:

a) armonizzare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;
b) promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e promuovere la riqualificazione delle aree individuate dallo stesso mediante l'incentivazione e dettando la linea guida di progetti di rinaturalizzazione degli stabilimenti balneari, con la sostituzione delle strutture fisse con strutture in precario e comunque a basso impatto ambientale ed il loro allontanamento dalla battigia;
c) individuare indirizzi per il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari;
d) regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse;
e) costituire un quadro di riferimento all'azione dei soggetti sulla fascia costiera.

Le previsioni di strutture balneari ha tenuto presente quindi la necessità di assicurare i seguenti bisogni connessi all'utilizzo ricreativo balneare:

a) bisogni estetici ed ambientali, connessi alla percezione del bello ed alla esigenza di conservare la risorsa naturale, per tramandarla integra alle future generazioni;
b) bisogni psicofisici e fisiologici, connessi all'esigenza di relax, igieniche e di ristorazione;

c) bisogni relazionali, connessi all'esigenza di gioco e comunicazione con altri Soggetti.

Lo scopo del regolamento in definitiva è quello di determinare i servizi necessari per i tratti di costa interessati, da cui deriva quindi il relativo carico di fruitori ipotizzabile, con indicazione delle norme disciplinari per gli interventi turistico ricreativi sul demanio marittimo.

Le norme di seguito riportate, indicano le modalità per uniformare le tipologie delle strutture che possono essere posizionate sul demanio marittimo, nelle aree all'uopo previste.

Art.2

Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente regolamento si applica, per quanto concerne le concessioni demaniali marittime alle attività e tipologie individuate all'art. 36 del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50/2009 per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo, e precisamente alle strutture balneari per il rilascio di concessioni non temporanee per strutture balneari di cui all'art. 01 della legge 494/93, nonché strutture adibite a solarium; ~~Parcheggi asserviti alle concessioni di cui ai punti precedenti,~~ ed Aree di mare per il posizionamento di punti di ormeggio di cui al DPR 509/97.

La regolamentazione è riferita alle aree indicate nelle Tavole allegate quale parte integrante della presente. Per la concreta applicazione delle previsioni del regolamento si ~~dispone che la~~ da mandato alla Giunta comunale – ~~anche procedendo~~ di procedere per ambiti omogenei e in periodi successivi – affinché provveda alla approvazione dei progetti esecutivi in conformità al presente Regolamento, anche per quanto concerne la definizione di materiali, colori, tipologie e quanto necessario da adottare per gli insediamenti; anche acquisendo tutti gli eventuali pareri di carattere generale dovessero rendersi necessari, salvi gli obblighi procedurali in capo ai singoli richiedenti. Di quanto sopra ne verrà data informativa al Consiglio Comunale.

Nelle more dell'approvazione degli atti di cui al comma 2, restano in vigore le norme transitorie di cui all'art. 37 del regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50/2009 per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo.

Limitatamente alle altre zone , e ad altre tipologie di concessioni, non previste dalle tavole allegate, si procederà in base al vigente regolamento comunale in materia di demanio marittimo, con divieto di rilasciare concessioni diverse da quelle previste dal presente regolamento in aree e zone all'uopo qui destinate.

Art.3

Destinazione delle aree

Le aree demaniali marittime, con le modalità individuate nelle allegate planimetrie, possono essere date in concessione anche ad uso esclusivo, **ma con destinazione a struttura turistico-balneare aperta all'uso pubblico indistinto.**

Sulle aree demaniali a terra non si prevede il rilascio di nuove Cdm ad eccezione delle previsioni dell' Art. 7 – punti da 1) a 10).

Art. 4

Rilascio di concessioni demaniali marittime sul litorale

Il rilascio di concessioni demaniali marittime sul litorale, la cui durata è quella di cui alla legge 88/2001, come interpretata dalla legge 172/2003, in sede di prima applicazione, è limitato a quelle individuate nelle allegate tavole. Ai sensi dell'art. 23 della legge 104/92, tutte le strutture balneari dovranno essere interamente visitabili da soggetti disabili.

Ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di gestione sul demanio marittimo, i concessionari titolari di concessione demaniale vigente e prorogata in conformità all'articolo 1 comma 18 della legge 26/2/2010 n. 25 – anche ove non prevista espressamente dalle tavole allegate al presente regolamento - mantengono l'area in concessione entro i limiti massimi dei metri quadrati e del fronte mare in concessione. Le aree ed il fronte mare in concessione potranno essere ridotte proporzionalmente per esigenze del presente regolamento.

Le concessioni attualmente esistenti, ed in corso di validità alla data di emanazione del presente atto, devono quindi adeguarsi allo stesso – quanto alle tipologie - entro il termine all'uopo stabilito con Delibera di Giunta comunale, facendo espressa domanda con le modalità prescritte dal vigente regolamento di gestione. Gli investimenti effettuati ai

sensi di quanto previsto dal regolamento, ed atti di giunta attuativi, potranno valutarsi ai sensi dell'art. 03 comma 4 bis – legge 494/93 – come richiamato dall'art. 1 comma 18 legge 25/2010 – per un eventuale allungamento della concessione, in conformità alla circolare n. 6105 del 6/5/2010 del MIT. (quanto precede salve le valutazioni per la procedura di infrazione di cui nota c. (2010) 2734 del 5/5/2010 della Commissione europea):

A seguito della istanza, sarà stipulato apposito Accordo sostitutivo procedimentale con il responsabile del settore ai sensi del'art. 11 comma 1 della legge 241/90, e conseguentemente si procederà alla stipula di un nuovo atto di concessione.

Limitatamente alle concessioni rilasciate al Comune ai sensi del vigente regolamento di gestione del demanio marittimo, in considerazione del pubblico interesse sotteso, sussiste altresì il titolo di preferenza.

~~**Le strutture balneari in concessione potranno essere montate non prima del 1 Marzo di ogni anno, e dovranno essere smontate non dopo il 31 ottobre di ogni anno, anche in relazione alle abrogazioni di cui al comma 113 legge regionale C. 15 marzo 2011 n. 4, rispetto all'art. 1 comma 13 legge regionale C. 2/2010.**~~

Art.5

Domande di concessione

Chiunque intenda richiedere una concessione demaniale marittima per scopi e con le modalità individuate nelle allegate planimetrie, e con le tipologie costruttive ivi indicate, deve proporre domanda all'ufficio demanio del Comune di Ischia, con le modalità di cui al Regolamento di gestione del demanio marittimo,

La precisa indicazione dei metri quadrati di occupazione, variabili in relazione all'erosione e ripascimento del litorale, sono a carico del richiedente .

Nel caso in cui lo stato dei luoghi di cui alla Concessione Demaniale risulti inferiore rispetto all'anno precedente a causa di erosione costiera o per altri motivi, lo stesso Concessionario potrà regolarizzare tale situazione con una procedura ex art. 24 del Regolamento del Cdn, ciò avrà effetto anche con riferimento a tutte le operazioni erariali connesse al godimento della Concessione.

A seguito della presentazione della domanda, il responsabile del settore demanio provvederà alla pubblicazione della stessa con le modalità di cui al regolamento, invitando alla presentazione di osservazioni ed eventuali domande concorrenti ai sensi dell'art. 18 del codice della navigazione e art. 10 della legge 241/90, presso l'albo comunale/sito internet/Burc e presso l'Ufficio marittimo .

L'istruttoria della domanda sarà effettuata con le modalità di cui al Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo.

Art.6

Concorso di domande

Nella ipotesi in cui vi fosse una pluralità di domande, ove una delle domande concorrenti sia di prevalente interesse pubblico in quanto proveniente da un Ente portatore di interessi pubblici prevalenti, e previa delibera degli Organi competenti si procederà all'assegnazione a tale Ente con priorità.

Ove non ricorrano tali motivi di preferenza, né configurandosi tra privati le ipotesi indicate all'art. 37 c.n. in quanto le finalità e le modalità di utilizzo della concessione sono preordinate da questo comune , si procederà alla scelta attraverso la procedura di evidenza pubblica nella forma della licitazione privata, con sistema delle offerte segrete con miglioramento sul prezzo di base da parte dei richiedenti prequalificati . Si applicherà in quanto compatibile il dlgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Eventuali domande pendenti dovranno riproporsi secondo il presente regolamento.

Art.7

Norme transitorie

Il presente regolamento ha una validità transitoria, in attesa del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime che sarà approvato dalla Regione ai sensi della L. n. 494/1993, alle cui direttive di carattere generali lo stesso si adeguerà; nella fase di prima attuazione la revisione è effettuata entro TRE anni, in coerenza con il programma delle opere e con gli indirizzi e le direttive impartite dalla Regione.

In ogni caso potranno sempre valutarsi domande di concessione, previa regolare istruttoria e in particolare, previo parere della giunta comunale – da acquisire limitatamente alle tipologie indicate nei punti da 6) a 10), per:

1) Sanatoria di piccoli sconfinamenti – non superiori al 15% della consistenza complessiva - di unità abitative e commerciali confinanti con il demanio marittimo;
2) Autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del regolamento al codice della navigazione, previo esperimento dell'istruttoria di rito, con salvezza degli atti acquisiti;
3) Sanatoria di opere realizzate in area in concessione; per tali opere si procederà limitatamente a quelle di facile rimozione come definite dalla Circolare n. 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il Responsabile del servizio all'uopo adotterà gli strumenti previsti dalla Circolare n. 285/1992 del soppresso Ministero della Marina Mercantile;
4) Concessioni non finalizzate a scopi commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo apprestamenti e camminamenti/pedane ex *lege* 104/92; sistemi di collegamento e superamento di sbalzi di pendenze; servizi tecnici – elettrici,telefonici,idrici,fognari-;); nonché quelle in cui sia richiedente il comune, ovvero altro ente pubblico o società esercente un servizio pubblico/di interesse pubblico;
5) Concessioni per tavolati destinati a solarium su scogliere a carattere temporaneo e con opere di facile rimozione, funzionali ad imprese turistiche operanti sul territorio, anche in deroga alle tavole allegate al presente regolamento;
6) Concessioni temporanee senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 12 del regolamento approvato con delibera di consiglio comunale n. 50/2009 per la disciplina delle funzioni in materia di demanio marittimo;
7) Concessioni demaniali a favore della pesca professionale esercitata in forma singola e/o associata, in particolare quelle derivanti dalla riqualificazione della zona demaniale già attualmente destinata a tale uso in località "Spiaggia San Pietro" e "Mandra";
8) Ampliamenti delle CCddmm esistenti a terra entro il limite previsto dall' Art. 37 del Regolamento approvato con delibera di C.C. n.ro 50/2009, funzionali ad adeguamenti tecnici/sanitari di accessibilità per diversamenti abili, o comunque

connessi ad una corretta gestione della Concessione in condizioni di decoro e sicurezza anche riferimento alle disposizioni delle Ordinanze Balneari;

9) Concessione Demaniale per la realizzazione di un approdo turistico da prevedersi in località Ischia Ponte nello spazio compreso tra lo "Stradone" e la scogliera attualmente in fase di progettazione, chiarendo che tale Concessione potrà essere rilasciata solo dopo l'esecuzione dei lavori della richiamata scogliera;
10) Concessione Demaniale specchio acqueo in località Baia di San Pancrazio per la realizzazione di un campo boe.

Il presente Regolamento garantisce il mantenimento dei manufatti e delle pertinenze esistenti così come autorizzate che, se in condizioni di degrado o di fatiscenza dovranno essere riqualificati attraverso uno specifico progetto di intervento ovvero di recupero, salvo quanto già previsto dall' Art. 2.

Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice della navigazione e le altre norme secondo l'ordine di applicazione individuato all'art. 1 c.n.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedi Proposta

lì 21/4/24

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Vedi Proposta

lì 21/4/24

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE
Il Dirigente dell' U.T.C.
(arch. Silvana ARCAMONE)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria BERNASCONI

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

Avv. DI MEGLIO ISIDORO

Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 07/06/2011

Il Messo Comunale

Il Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO